

Ai sensi dell'art.2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 188 così come modificata dalla Legge n. 191/2009 art. 2 comma 45:

*“L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell’articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo degli interessi conseguenti all’allungamento e alla rinegoziazione del mutuo sono a carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 786 del 1985”.*

Per effetto delle Linee Guida per la rinegoziazione dei mutui accesi entro il 31 dicembre 2008 trasmesse dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con nota del 01/08/2008, prot. n. 13/V/015568, possono essere ammesse le richieste di rinegoziazione provenienti da:

- imprese in regola con i pagamenti delle rate di mutuo;
- imprese morose, comprese quelle verso le quali sono state avviate azioni di recupero, anche giudiziali;
- imprese morose con il contratto di mutuo risolto per morosità;
- imprese per le quali la delibera agevolativa sia stata revocata esclusivamente per morosità.

Non sono invece accettate, le richieste di rinegoziazione provenienti da:

- imprese per le quali la delibera di ammissione alle agevolazioni sia stata revocata per carenza o per il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi di ammissibilità alle agevolazioni;
- imprese in liquidazione, ancorché in regola con i pagamenti delle rate di mutuo;
- imprese soggette a procedura concorsuale.